

Reg. Sent. 750/2025

Depositata il 12.05.2025

N. 1275/2024 R.G. Tribunale

N. 5409/2023 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

- RITO ORDINARIO -

SENTENZA

(artt. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - dott.ssa Anna FORTIERI – all’udienza pubblica del giorno 12 maggio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della

motivazione contestuale la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

D. R. M. G., nata a (...) il (...) e residente a (...) alla Via (...), elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore di fiducia avv. S. S.

LIBERA – ASSENTE

Assistita e difesa di fiducia dall’avv. S. S. del foro di Pescara

IMPUTATA

1) per la contravvenzione p. e p. dall’art. 44, comma 1°, lett. b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 perché, in qualità di proprietaria dell’unità immobiliare sita in (...), Via (...) (censita al N.C.E.U. al fg. (...), p.lla n. (...), sub (...)) realizzava (o, comunque, consentiva la realizzazione) - in assenza di permesso di costruire – una tettoia in legno posta all’ingresso del fabbricato (prospetto sud) costituita da n. 3 pilastri in legno ancorati a terra e travi di copertura in legno per la copertura di una superficie di mt. 6,00x3,00 circa e con altezza (misurata dal piano di calpestio fino all’intradosso della copertura) variabile tra mt. 3,00 e mt. 3,50

In Pescara, commesso in epoca ricompresa tra il mese di giugno 2022 ed il 3 novembre 2023

2) per la contravvenzione p. e p. dagli artt. 93, 94 e 95 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 perché in qualità di proprietaria dell'unità immobiliare sita in (...), Via (...) (censita al N.C.E.U. al fg. (...), p. lla n. (...), sub. (...)) realizzava le opere descritte al capo 1) senza il preventivo deposito della denuncia e senza l'autorizzazione del competente ufficio tecnico regionale.

In Pescara, commesso in epoca ricompresa tra il mese di giugno 2022 ed il novembre 2023.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero in persona del dott. Roberto Santoro;
- Dott.ssa G. P. per delega orale dell'avv. S. S., per l'imputata.

Le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto in data 26.2.2024 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ha citato a giudizio D. R. M. G. per rispondere del reato riportato in epigrafe.

Nel corso del giudizio è stata espletata attività istruttoria consistita in acquisizioni documentali e nell'esame di un testimone indicato nella lista del Pubblico Ministero.

L'udienza del 07.04.2025 è stata rinviata per il legittimo impedimento del Difensore e l'udienza del 5.5.2025 per l'adesione del Difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalle Camere Penali.

Quindi, all'udienza del 05.05.2025, il Tribunale ha pronunciato sentenza di cui è stata data lettura in aula.

L'istruzione espletata ha offerto adeguato riscontro alla prospettazione accusatoria. D. L. F., in servizio presso la Polizia Locale del Comune di Pescara, ha riferito di avere effettuato un sopralluogo, in data 3.11.2023, unitamente al tecnico comunale, ingegner T., nell'immobile in (...), via (...) di proprietà dell'odierna imputata, identificato all'NCEU del comune di Pescara al fg. (...) P.lla (...) sub (...), al fine di verificare l'ottemperanza all'ordinanza dirigenziale di demolizione n. (...) del (...) n. (...) resa in relazione ad opere abusive.

In particolare, si trattava di opere atte a trasformare i locali accatastati come C2, ovvero magazzini e locali di deposito, in locali a destinazione A2, ovvero residenziali. Opere consistenti nella diversa distribuzione interna dei locali con realizzazione di un bagno di circa 2,30 metri per 2,30 metri, con apertura di nuova finestra ad un'anta, un locale cucina ed una camera da letto. Inoltre, era stato sostituito e modificato, sia nelle dimensioni che nella tipologia, l'ingresso, da serranda a porta anta.

In quella occasione si riscontrava che non si era ottemperato all'ordinanza di demolizione e, per di più, erano state realizzate ulteriori opere abusive specificamente accertate dal tecnico comunale, ingegner T. A..

Quest'ultimo addetto al servizio antiabusivismo del comune di Pescara, ha confermato che, in occasione del sopralluogo del 3 novembre 2023 in via (...), nel fabbricato di proprietà della signora M. G. D. R. , al piano terra, oltre a verificare la mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione delle opere abusive di trasformazione dell'originario magazzino in abitazione, accertate fin dal 2022, era stata constatata la realizzazione di una nuova tettoia in legno, delle dimensioni in pianta di 6 metri per 3 metri ed un'altezza da 3 metri a 3,30 metri che non era presente al momento del sopralluogo del 24 giugno 2022.

Trattandosi di opera dell'estensione di 18 metri quadri, avrebbe dovuto essere preceduta anche dal deposito del progetto al Genio Civile. Oltre, ovviamente, ad essere priva di titolo autorizzativo, una SCIA.

A domanda della Difesa dell'imputata il tecnico ha chiarito che la tettoia era ancorata al terreno con tre pilastri in legno ed al muro dell'edificio con delle travi, aperta su tre lati e con copertura a spiovente. In ogni caso, non si trattava di un'opera temporanea.

La condotta descritta integra gli estremi del reato di cui all'art. 44 lett. b) c.p.p..

Per orientamento costante della Suprema Corte deve ritenersi in materia di reati edilizi, costituisce "mutamento d'uso urbanisticamente rilevante" ogni forma di trasformazione stabile di un immobile, preordinata a soddisfare esigenze non precarie, anche se non accompagnata da opere edilizie, purchè tale da comportare l'assegnazione dell'immobile ad una diversa categoria funzionale fra quelle elencate dall'art. 23-ter, comma 1, del decreto citato, fatta comunque sempre salva la necessità, in caso di interventi per i quali siano necessari altri titoli di legittimazione, di previa acquisizione degli stessi.

Nondimeno costituisce abuso edilizio la realizzazione non assentita delle opere indicate sull'area esterna.

Infatti, la realizzazione, in assenza del preventivo rilascio del permesso di costruire, di una tettoia di copertura che, non rientrando nella nozione tecnico-giuridica di pertinenza per la mancanza di una propria individualità fisica e strutturale, costituisce parte integrante dell'edificio sul quale viene realizzata, integra il reato previsto e punito dall'art. 44, lett. b), D.P.R. n. 380 del 2001.

Dunque, la realizzazione di una tettoia di copertura dell'area antistante il fabbricato non costituisce "elemento di arredo" di un'area pertinenziale e non rientra, pertanto, tra le attività di edilizia libera, non soggette ad alcun titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) quinquies, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ma, comportando un ampliamento del preesistente immobile, di cui modifica la sagoma, è soggetta al preventivo rilascio del permesso di costruire. (Cass. pen. Sez. III Sent., 02/10/2018, n. 54692 (rv. 274210-01).

Sebbene non vi sia prova che le opere siano state materialmente commissionate dall'imputata, va considerato che la stessa, proprietaria dell'immobile, ha certamente concorso, se non altro a livello morale quantomeno consentendo la realizzazione delle opere abusive.

Non ricorre, invece, l'ipotesi di reato contestata al capo 2) posto che non è emerso nel corso dell'istruttoria, né documentalmente, né attraverso la prova orale, che le opere abusive insistano su area ricompresa in zona dichiarata sismica.

L'imputata, pertanto, andrà assolta dal reato di cui al capo 2) Quindi, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p., non essendo emersi dall'istruzione positivi elementi di giudizio che possano indurre al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pena equa risulta essere quella di giorni quindici di arresto ed € 6000,00 di ammenda.

Non si può accedere all'istituto della particolare tenuità del fatto posto che l'imputata non solo non ha dato esecuzione all'ordine di demolizione originariamente emesso in relazione ad altre opere abusive non oggetto del presente processo ma ha, addirittura, continuato nella realizzazione delle opere abusive realizzando la tettoia oggetto di imputazione. Dunque, il fatto non può essere ritenuto di particolare tenuità.

I precedenti da cui risulta gravata l'imputata impediscono il riconoscimento, in suo favore, del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il riconoscimento della penale responsabilità comporta la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali.

Non può disporsi la sostituzione della pena detentiva breve poiché il casellario evidenzia precedenti revoche di misure alternative alla detenzione, quindi non può formularsi una prognosi positiva in ordine al pericolo di recidiva.

L'opera, come riferito dai testimoni esaminati nel corso del giudizio, non è stata demolita.

Per tale motivo ne va ordinata la demolizione ex art. 31 comma 9 DPR 380/01.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara D. R. M. G. colpevole del reato ascritto al capo 1) e la condanna alla pena di giorni quindici di arresto ed € 6000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 530 secondo comma c.p.p., assolve D. R. M. G. dal reato ascritto al capo 2) perché il fatto non sussiste.

Ordina la demolizione della tettoia abusivamente realizzata.

Pescara, 12.05.2025

IL GIUDICE

(dott.ssa Anna Fortieri)